



# A.T.G.V.I.

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

“VI VICTA VIS”

Associazione Nazionale di Categoria



Protocollo : 01/2010/ AT

MINISTERO DELL' INTERNO  
Segreteria del Ministro  
Palazzo Viminale  
Via Agostino Depretis n° 7 – 00184  
R O M A

MINISTERO DELL' INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Ufficio per gli Affari della P.A.S.  
Via Cesare Balbo n° 39 – 00184  
R O M A

MINISTERO DELLA SALUTE  
Dipartimento VI Benessere Animale  
Viale Giorgio Ribotta n° 5 – 00144  
R O M A

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Palazzo Chigi  
Piazza Colonna n° 370 – 00144  
R O M A

per quanto di rispettiva competenza :

PREFETTURA DI TORINO  
Ufficio del Prefetto  
Piazza Castello n° 205 – 10124  
T O R I N O

PREFETTURA DI TORINO  
Area Ordine e Sicurezza Pubblica  
Piazza Castello n° 205 – 10124  
T O R I N O



# A.T.G.V.I.

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

“VI VICTA VIS”

Associazione Nazionale di Categoria



Protocollo : 01/2010/ AT

Rivoli li: 11 Gennaio 2010.

Oggetto : Decreto Guardia Zoofila – Legge 189/2004 articolo 6 comma 2 – D.P.R. 31 Marzo 1979 articolo 5 – Legge 12 Giugno 1913 n° 611 articolo 7 s.m.i.

In Dicembre 2009, la Prefettura di Torino, ha rilasciato ad alcuni agenti delle associazioni : A.N.T.A. Sezione Provinciale di Torino – ITALCACCIA Sezione Provinciale di Torino ed altre, il decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata ai sensi della legge 189/2004 articolo 6 comma 2.

La legge 12 Giugno 1913 n° 611 articolo 7 recita :

7. Le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purché posseggano I requisiti di cui all'art, 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, numero 666 (5). Il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto. Il prefetto potrà altresì revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30. Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.

Successivamente il D.P.R. 31 marzo 1979 dispose, per le Guardie dell' E.N.P.A.

... ( omissis ) ... *Articolo 5*

Fermi rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e **potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai Comuni singoli o associati e Comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.**

**Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia**

Registrazione Ufficio del Registro di Rivoli n. 7079 del 11/08/2008 CF: 95597910017

**PRESIDENZA NAZIONALE**

Via Rivara 13 – 10098 RIVOLI

[www.atgvi.it](http://www.atgvi.it) [presidenza@atgvi.it](mailto:presidenza@atgvi.it)



# A.T.G.V.I.

## Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

“VI VICTA VIS”

Associazione Nazionale di Categoria



Protocollo : 01/2010/ AT

Infine la legge 189/2004 all' articolo 6 comma 2 recita :

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

La dicitura di cui al D.P.R 31 Marzo 1979, articolo 5 è stata regolarmente richiamata sui decreti di nomina a Guardia Zoofila fino alla data del 9 Dicembre 2009 in seguito, è stato modificato il testo di legge, dal funzionario della prefettura di Torino sig. Valeria Sabatino in : ....“ La predetta Guardia Particolare potrà prestare servizio di vigilanza per la prevenzione e sanzione delle infrazioni previste dalla normativa generale e locale sulla protezione DEGLI ANIMALI D' AFFEZIONE nell' ambito del territorio della provincia di Torino “.

La presente nel richiamare l' attenzione del funzionario dell' ufficio al rispetto delle leggi e dei regolamenti dello STATO ITALIANO puntualizzando che nessun funzionario pubblico, ha facoltà legittima di modificare “ at personam “ leggi statali, diciture e varie, regolarmente in vigore, al fine di limitare le competenze che leggi e regolamenti di stato prevedono per soggetti nominati ai sensi di legge a Guardie Zoofile.

In linea generale potrebbe essere utilizzata la dicitura : .... “ la predetta Guardia particolare potrà prestare servizio di vigilanza ai sensi : D.P.R. 31 Marzo 1979 articolo 5 - Legge 189/2004 articolo 6 comma 2. s.m.i.

Anche in riguardo all' articolo 9 T.U.L.P.S, in materia, nulla è previsto nel merito. Per i fatti sopra esposti, si chiede entro e non oltre 5 ( cinque ) giorni dal ricevimento della presente, di conoscere in forma scritta, quali siano le norme legislative di settore che la dirigente dell' Area 1 – Ter Prefettura di Torino, abbia consultato ed applicato inoltre quali siano le motivazioni che hanno indotto la dirigente ad INVENTARE di sana pianta tale stravagante dicitura, con MODIFICA ARBITRARIA dei testi di legge, apponendo pertanto sui DECRETI DI NOMINA a Guardia Zoofila, la nuova dicitura.

**Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia**

Registrazione Ufficio del Registro di Rivoli n. 7079 del 11/08/2008 CF: 95597910017

**PRESIDENZA NAZIONALE**

Via Rivara 13 – 10098 RIVOLI

[www.atgvi.it](http://www.atgvi.it) [presidenza@atgvi.it](mailto:presidenza@atgvi.it)



# A.T.G.V.I.

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

**"VI VICTA VIS"**

Associazione Nazionale di Categoria



Protocollo : 01/2010/ AT

Si richiede inoltre al Ministero della Salute – Dipartimento VI Benessere Animale, di indicare quali siano i limiti legislativi entro i quali le Guardie Zoofile nominate ai sensi di legge, abbiano competenze di merito e quali siano senza alcuni spazi interpretativi di sorta le qualifiche giuridiche di competenza.

Al Ministero dell' Interno si richiede di conoscere se l' articolo 7 della legge 12 Giugno 1912 numero 611 sia applicabile in quanto non risulta abrogato da alcuna norma di Legge successiva ed inoltre di indicare se per “ società protettrici degli animali “ attualmente si faccia esclusivo riferimento alle associazioni protezionistiche riconosciute dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Presidente Nazionale ATGVI  
Alessandro Tuberga